



Istituzione dell'Autorità garante dei diritti delle persone anziane

A.C. 398

Dossier n° 644 - Schede di lettura
22 luglio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	398
Titolo:	Istituzione dell'Autorità garante dei diritti delle persone anziane
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Rossello
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	19 ottobre 2022
assegnazione:	13 dicembre 2022
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Giustizia, III Affari Esteri, V Bilancio e Tesoro, XI Lavoro, XII Affari sociali (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Articolo 1 (Istituzione del Garante)

L'**articolo 1** istituisce l'**Autorità garante dei diritti delle persone anziane**. La finalità dell'intervento consiste nell'assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti delle persone anziane.

Ciò avviene, secondo la norma, in conformità:

- all'articolo 21 ("**Non discriminazione**") della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, ai sensi del quale è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'**età** o le tendenze sessuali;
- all'articolo 25 ("**Diritti degli anziani**") della già richiamata Carta, secondo il quale l'Unione europea riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale;
- alla **Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** - CEDU (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva ai sensi della legge n. 848 del 1955);
- alle **norme costituzionali e legislative nazionali vigenti**.

La disposizione specifica che l'Autorità garante abbia **sede in Roma**.

In proposito, si segnala che l'articolo 4 - relativo all'Ufficio del Garante, ossia all'apparato amministrativo dello stesso - demanda a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra l'altro, di determinare il luogo dove ha sede tale Ufficio.

Quanto alla natura dell'istituenda Autorità garante dei diritti delle persone anziane, alcuni indici potrebbero ricondurre la stessa alla categoria delle Autorità amministrative indipendenti (v. *box*). Si segnalano, al riguardo, i requisiti richiesti di indipendenza, professionalità ed esperienza per ricoprire il ruolo di Garante e la procedura di nomina dello stesso mediante determinazione adottata d'intesa dai Presidenti delle Camere (articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame), nonché l'esercizio delle funzioni e dei compiti del Garante medesimo in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e senza essere soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale (articolo 3, comma 2, del provvedimento). A tali elementi si aggiungono la durata predeterminata del mandato e il regime delle incompatibilità stabiliti dall'articolo 2, comma 2. D'altra parte, la proposta di legge non attribuisce espressamente al Garante poteri

autonomi di organizzazione, né il potere di adottare propri regolamenti in materia di organizzazione e contabilità; ulteriori indici, questi, che solitamente inducono ad attribuire ad un ente la qualificazione di autorità indipendente.

Sul tema si segnala che il Consiglio di Stato, I Sezione, con parere n. 1382 del 2025, ha avuto modo di qualificare l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (istituita per effetto del decreto legislativo n. 20 del 2024) quale Autorità amministrativa indipendente. In proposito, si riscontrano anche in quest'ultima Autorità gli indici rivelatori anzidetti; l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità gode però anche di autonomia organizzativa (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 20 del 2024).

In base a quanto stabilito dall'articolo 2 del [D.Lgs. n. 29 del 2024](#), per "**persona anziana**" si intende la persona che ha **compiuto 65 anni** (comma 1, lettera a)) e per "**persona grande anziana**" la persona che ha **compiuto 80 anni** (comma 1, lettera b)).

Le Autorità indipendenti

Tuttora non esiste una definizione legislativa di **Autorità amministrativa indipendente**. Con tale espressione si è soliti indicare un peculiare modello di organizzazione amministrativa che si caratterizza per la sottrazione all'indirizzo politico governativo di alcune funzioni e per un alto grado di competenza tecnica. Tanto l'**indipendenza** che la **competenza tecnica** sono strumentali allo svolgimento delle **funzioni di regolazione** e di **controllo** che le Autorità sono chiamate a svolgere **a tutela di interessi pubblici e privati di rilevanza costituzionale**.

Più in particolare, si tratta di **soggetti amministrativi** – i cui atti sono, pertanto, impugnabili innanzi al giudice amministrativo, salve alcune eccezioni – i quali, però, non rispondono al modello di amministrazione riconducibile all'art. 95 Cost., trattandosi di organismi separati dai tradizionali apparati organizzativi dell'esecutivo, e che perciò non agiscono, alla stregua di ogni altra amministrazione, nel perseguimento dell'interesse pubblico, bensì in una posizione di perfetta neutralità – e dunque equidistanza – rispetto agli interessi in gioco nei settori di riferimento.

Il quadro legislativo europeo assegna alle Autorità indipendenti un ruolo di grande rilevanza, prevedendo che negli ordinamenti nazionali esse garantiscano in piena autonomia l'attuazione dei principi dell'Unione europea, traducendoli in norme regolamentari e in azioni di vigilanza conformi al dettato normativo dell'Unione. Molte delle autorità nazionali operano in sistemi di controllo istituzionale europeo, caratterizzandosi così anche come organismi di raccordo tra il diritto comunitario ed il diritto interno. Tali caratteristiche presuppongono rilevanti tratti di omogeneità tra autorità; tuttavia nel nostro ordinamento esse sono tuttora regolate da leggi istitutive non omogenee, con previsioni diverse in ordine alla struttura, alle funzioni, ai procedimenti, ai controlli e al regime degli atti.

In Italia, infatti, storicamente l'istituzione di Autorità indipendenti non è avvenuta in attuazione di un disegno unitario, ma per rispondere, di volta in volta, ad esigenze diverse, per la cui soddisfazione si è dato vita a una serie di organismi tra loro piuttosto differenti. Tutto ciò, unitamente all'assenza di una normativa che le disciplini in maniera unitaria, rende difficile l'individuazione di un modello univoco di autorità, anche se, alla luce dell'esperienza maturata sino ad oggi, è possibile identificare alcuni caratteri comuni, tra i quali per l'appunto spiccano quelli della **autonomia**, della **terzietà** e della **neutralità**.

Per quanto riguarda il profilo funzionale, da quanto emerge dalle leggi istitutive delle varie Autorità, esse di norma possono essere chiamate ad esercitare: **funzioni amministrative** in senso proprio; **funzioni normative** di regolazione; **funzioni para-giurisdizionali**; funzioni di **vigilanza** e controllo; funzioni **sanzionatorie**; funzioni **ausiliarie**.

A seconda del tipo di attività che svolgono, le Autorità indipendenti si suddividono generalmente in due macro categorie:

- **Autorità di Settore** (o di **regolazione**), che sono predisposte in via esclusiva a regolare un determinato settore economico (come ad esempio la Consob, o le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità);
- **Autorità Trasversali** (o di **garanzia**), dotate per l'appunto di competenze che investono trasversalmente diversi settori, al fine di salvaguardare interessi pubblici di portata generale (es. Antitrust, Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Garante per la protezione dei dati personali).

Articolo 2 (Modalità di nomina, requisiti e incompatibilità)

L'**articolo 2** reca disposizioni concernenti la **nomina**, i **requisiti** e le **cause di incompatibilità** del Garante.

Nello specifico, il **comma 1** stabilisce che esso viene **nominato** con determinazione adottata **d'intesa dai Presidenti della Camera e del Senato** tra persone di **notoria indipendenza e di comprovate**

professionalità ed esperienza nell'ambito delle **problematiche sociali, sanitarie ed economiche della terza età**, nel **settore geriatrico** e nel **settore psicologico** o nel **settore delle scienze umane**.

Il **comma 2** indica in **quattro anni** la durata del Garante, specificando la possibilità di **una sola riconferma**. Inoltre, sono elencate le cause di incompatibilità con il ruolo di Garante che sussistono per l'intera durata dell'incarico. In particolare, il Garante, **a pena di decadenza**, non può:

- svolgere alcuna **attività professionale o di consulenza**;
- essere **amministratore o dipendente di enti pubblici o privati**;
- ricoprire altri **uffici pubblici di qualsiasi natura** o rivestire **cariche elettive**.

Il medesimo comma precisa, inoltre, che, ove sia **dipendente pubblico**, secondo l'ordinamento di appartenenza, il Garante è **collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni** per tutta la durata del mandato.

Il **comma 3** dispone che le **regioni istituiscono gli uffici del garante regionale dei diritti delle persone anziane**, al cui coordinamento provvede l'Ufficio del Garante. A tale proposito, le regioni determinano le **modalità per la nomina e per la durata in carica del garante regionale** e degli eventuali soggetti da esso delegati e l'**indennità di carica** ad esso spettante.

Inoltre, il **comma 4** specifica che, qualora non sia non ancora istituito, in ciascuna regione le attività di competenza del garante regionale sono svolte da uno o più soggetti delegati dal Garante.

Si segnala che il citato comma 4 del presente articolo, nel richiamare il garante regionale, opera un rinvio al comma 2. Tuttavia, il garante regionale trova fondamento nel comma 3 dell'articolo in esame.

Si valuti l'opportunità di un coordinamento.

Sul punto si segnala, altresì, che l'articolo 3, comma 3, del provvedimento in esame specifica che l'Autorità garante dei diritti delle persone anziane debba assicurare idonee forme di collaborazione con i garanti regionali, ove istituiti, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali, nonché del principio di leale collaborazione.

A tale riguardo, in materia di organizzazione amministrativa regionale, la Corte costituzionale ha costantemente affermato che l'organizzazione amministrativa interna della regione è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 87 del 2018, nn. 293 e 22 del 2012, n. 95 del 2008, n. 387 del 2007).

Per completezza, si ricorda che, attualmente, in alcune regioni, sono già istituiti garanti regionali dei diritti delle persone anziane. In particolare, si tratta delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Molise, Umbria, Sicilia e, da ultimo, il Lazio ([proposta di legge regionale n. 187](#) approvata dal Consiglio regionale lo scorso 8 luglio).

Il **comma 5** demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del compenso spettante al Garante.

Infine, il **comma 6** pone le spese di funzionamento del Garante e del suo Ufficio a carico del bilancio dello Stato e sottopone Il rendiconto della gestione finanziaria del citato Ufficio al controllo della Corte dei conti.

Sul punto si segnala che l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) richiede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri.

Si valuti, al riguardo, l'opportunità di un approfondimento.

Articolo 3 (Compiti)

L'**articolo 3**, composto da 4 commi, disciplina in maniera analitica le **funzioni** dell'Autorità garante dei diritti delle persone anziane, di seguito denominata «Garante».

Il **comma 1** individua nel dettaglio le **funzioni** e le attività che il Garante è chiamato a svolgere:

a) favorire la **piena attuazione** degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli altri strumenti internazionali volti a promuovere e tutelare i **diritti delle persone anziane**;

In estrema sintesi, si ricorda che l'articolo 21 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) vieta qualsiasi tipo di discriminazione fondata sull'età, mentre l'art. 25 riconosce il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e indipendente, nonché di partecipare alla vita sociale e culturale dell'Unione europea.

b) promuovere la diffusione dei seguenti dieci **indici** relativi ai **diritti delle persone anziane** e monitorarne l'effettiva applicazione:

Come evidenzia la relazione illustrativa, affinché il Garante sia munito di efficaci strumenti di intervento, è indispensabile definire un «indice dei diritti delle persone anziane», che consenta il monitoraggio e la valutazione delle politiche attuate e i relativi risultati per garantire i diritti delle persone anziane in relazione ai loro bisogni di assistenza e di cura.

1) **parità di accesso** ai servizi di assistenza e alle misure di sostegno economico per le cure;

La relazione illustrativa sottolinea come questo indice garantisce alle persone anziane, bisognose di sostegni, maggiore indipendenza, senza fare affidamento esclusivamente sui familiari.

2) pieno esercizio della **libertà di scelta**, della **capacità giuridica** e dell'autonomia decisionale;

Come riportato dalla relazione illustrativa, questo indice analizza la disciplina relativa alla capacità giuridica, alla libertà di scelta e al consenso degli utenti nell'accesso ai servizi di assistenza a lungo termine e, infine, le disposizioni normative relative alle direttive anticipate di trattamento (che riguardano le preferenze di trattamento comunicate prima che si presenti l'incapacità).

3) assenza di ogni forma di **abuso** e **maltrattamento**;

La relazione illustrativa specifica che questo indice valuta l'adozione di meccanismi di monitoraggio, l'adozione di una normativa in materia di abuso e maltrattamento delle persone anziane e la presenza di strumenti volti a rafforzarne l'attuazione.

4) vita, **libertà** e libertà di movimento;

Dalla relazione illustrativa emerge che questo indicatore riguarda il ricorso a forme di contenzione, sia fisiche che farmacologiche, in merito alle quali la normativa e le linee guida in materia risultano ancora inadeguate poiché circoscrivono la disciplina al solo ambito delle cure istituzionali.

5) **riservatezza** e **vita familiare**;

Come sottolinea la relazione illustrativa, l'indicatore relativo alla vita familiare prende in considerazione l'esistenza di norme che riconoscono il diritto a essere accolti in una struttura assistenziale vicina al proprio domicilio o che consentono alle coppie di accedere a soluzioni residenziali condivise. Esso valuta, inoltre, la presenza di linee guida o procedure volte a disciplinare il diritto di visita nell'ambito delle cure istituzionali. L'indicatore relativo alla riservatezza dei dati riguarda, invece, l'esistenza di un'autorità pubblica incaricata di garantire la conservazione sicura dei dati stessi. Il mantenimento dei legami familiari e il diritto alla protezione dei dati personali sono entrambi tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rispettivamente agli articoli 7 e 8.

6) **partecipazione** e **inclusione** sociale;

La relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni di carattere generale prevedono che le strutture e i mezzi di trasporto pubblici, inclusi quelli stradali, ferroviari e aerei, siano accessibili a tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalla tipologia di disabilità. Sebbene in tutti i Paesi la normativa garantisca alle persone anziane l'accesso alle strutture e ai trasporti pubblici, risulta invece meno diffusa la tutela dell'accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

7) **libertà di espressione**, di pensiero, di coscienza, di **cultura** e di **religione**;

La relazione illustrativa evidenzia che, dalle informazioni fornite dagli esperti nazionali, emerge che in tutti i Paesi sono previste norme e linee guida volte a garantire la libertà di religione e di credo. Tuttavia, tali disposizioni non sempre si traducono in standard specifici e in adeguati meccanismi di monitoraggio, capaci di assicurare il rispetto delle esigenze religiose e culturali di tutti gli utenti e l'effettiva applicazione dei requisiti minimi previsti.

8) livello di **salute**;

La relazione illustrativa sottolinea che l'indicatore costituisce uno dei principali obiettivi da perseguire e mira a garantire che l'accesso alle cure non sia ostacolato da fattori iniqui, quali la mancanza di risorse economiche.

9) adeguati **standard di vita**;

Come da relazione illustrativa, l'indice prende in esame la normativa volta a garantire alle persone anziane risorse adeguate a condurre una vita dignitosa, nella consapevolezza che la loro insufficienza può tradursi in una compromissione dei diritti fondamentali.

10) **reclami e risarcimenti** ad autorità indipendenti in caso di violazione dei diritti delle persone anziane.

c) garantire adeguate **forme di consultazione** delle persone anziane e delle associazioni del Terzo settore attive nei settori dell'assistenza e dell'inclusione. Assicurare, inoltre, la **collaborazione** con le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela della terza età operanti in Italia e all'estero, con le associazioni, con le organizzazioni non governative e con tutti gli altri soggetti privati impegnati nella tutela e nella promozione dei diritti delle persone anziane;

d) **trasmettere al Governo e alle Camere segnalazioni e osservazioni** in merito alle iniziative ritenute necessarie per garantire la piena promozione e tutela dei diritti delle persone anziane, con particolare riferimento agli indici di cui alla lettera b);

e) **esprimere pareri al Governo** in merito ai progetti di atti normativi d'iniziativa governativa concernenti i diritti delle persone anziane;

f) **concorrere alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali delle **persone anziane** e vigilare sulla relativa attuazione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

Si ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva per la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

g) promuovere, in ambito nazionale, iniziative volte alla sensibilizzazione e alla **diffusione** della **conoscenza** e della cultura dei **diritti delle persone anziane**;

h) intervenire nei confronti delle strutture e degli enti regionali e provinciali qualora siano **accertate omissioni o inosservanze** nell'esercizio delle rispettive competenze, tali da **compromettere l'erogazione delle prestazioni** connesse ai diritti di cui alla lettera b) *del presente comma*; proporre agli organi regionali e provinciali competenti per la vigilanza l'adozione delle opportune iniziative, e, in caso di perdurante inerzia, informare le autorità competenti ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni previste;

i) attuare **interventi di sostegno** e di tutoraggio a tutela delle persone anziane;

l) **denunciare** all'autorità competente i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio o in ragione delle proprie funzioni, suscettibili di integrare **reati perseguibili d'ufficio** ai danni delle persone anziane;

m) **segnalare** agli organi regionali e provinciali competenti eventuali **situazioni di rischio** o di pregiudizio per le persone anziane, delle quali venga a conoscenza, anche su segnalazione dei soggetti interessati, di associazioni o di organizzazioni non governative operanti nell'ambito cui i fatti si riferiscono;

n) **referire annualmente alle Camere** sull'attività mediante una relazione da presentare entro il 30 ottobre, in cui segnalare le iniziative, anche di carattere normativo, ritenute opportune per accrescere il benessere delle persone anziane, per valorizzare il ruolo e le funzioni delle organizzazioni di volontariato operanti in loro favore delle persone anziane e per promuovere l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Il **comma 2** sancisce l'**autonomia** e l'**indipendenza** del **Garante**, che è chiamato ad esercitare le funzioni e i compiti previsti dal presente articolo in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, senza essere sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Ai sensi del **comma 3**, il Garante **assicura adeguate forme di collaborazione** con i **garanti regionali** di cui all'articolo 2, ove istituiti, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali in materia di politiche attive a favore delle persone anziane.

Si ricorda che il comma 3 dell'art. 2 del presente provvedimento prevede e disciplina la carica del garante regionale.

Il **comma 4** riconosce al Garante, d'ufficio o a seguito delle segnalazioni e dei reclami presentati ai sensi dell'articolo 5 del presente provvedimento, la facoltà sia di **segnalare** alle autorità competenti le situazioni di disagio che richiedano l'adozione di misure di protezione, sia di **trasmettere alla procura** della Repubblica

competente le notizie relative ad abusi di rilevanza penale o suscettibili di dar luogo a iniziative rientranti nelle sue attribuzioni. Resta ferma la finalità di tutelare i diritti e gli interessi delle persone anziane.

Si ricorda che l'art. 5 del provvedimento in esame disciplina le segnalazioni e i reclami in caso di violazioni dei diritti delle persone anziane.

Articolo 4 (Ufficio del Garante)

Il **comma 1** istituisce l'**Ufficio** dell'Autorità garante dei diritti delle persone anziane, quale organismo di supporto al Garante e posto alle sue dipendenze. L'ufficio è composto da un massimo di 20 dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio. Il personale deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche del Garante.

Il **comma 2** demanda ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** la definizione delle disposizioni sull'**organizzazione** dell'Ufficio, il luogo della **sede** e la disciplina delle **spese**. Il DPCM è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La disposizione rimette quindi ad apposito DPCM la scelta della sede dell'Ufficio dell'Autorità garante dei diritti delle persone anziane. Si ricorda però che l'articolo 1 della proposta di legge in esame individua in Roma la sede dell'Autorità medesima.

Nel presupposto che la funzione del predetto DPCM sia quella di individuare un ufficio all'interno del Comune di Roma Capitale, si valuti l'opportunità di un coordinamento tra i citati articoli.

Articolo 5 (Segnalazioni e reclami)

L'**articolo 5**, composto da 2 commi, prevede e disciplina gli strumenti delle **segnalazioni** e dei **reclami**.

Si dispone, infatti, che al Garante possono essere presentate da chiunque vi abbia interesse segnalazioni, anche mediante numeri telefonici gratuiti di utilità sociale, nonché reclami concernenti violazioni o rischi di violazione dei diritti delle persone anziane (**comma 1**). Il Garante disciplina, con propria determinazione, le modalità e le procedure per la presentazione delle segnalazioni e dei reclami ferme restando le competenze dei servizi territoriali (**comma 2**).

Dati statistici sugli anziani in Italia

L'articolo 2 del [D.Lgs. n. 29 del 2024](#) - emanato in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della [L. n. 33 del 2023](#), che reca e disciplina alcune deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, approvata nell'ambito della Missione 5, Componente 2, del PNRR - definisce "persona anziana" la persona che ha compiuto 65 anni (comma 1, lettera a)) e "persona grande anziana" la persona che ha compiuto 80 anni (comma 1, lettera b)).

Secondo i dati del Rapporto annuale ISTAT 2026 ([Capitolo 2 – Popolazione e società](#)), nel 2025 la popolazione di **65 anni e più rappresenta il 25,1 per cento** della popolazione residente in Italia. Nell'ultimo decennio la popolazione di età minore di 15 anni è diminuita del 16,7 per cento, passando da 8,2 milioni a 6,9 milioni, mentre quella di 65 anni e oltre è aumentata dell'11,3 per cento, da 13,3 milioni a 14,8 milioni. In tale fascia di popolazione, sono in crescita gli individui considerati molto anziani: gli ultranovantenni, circa due persone su cento al 1° gennaio 2026, sono aumentati del 34,6 per cento negli ultimi dieci anni.

L'analisi delle **condizioni di vita** della popolazione anziana in Italia mostra come, negli ultimi trent'anni, si sia verificato un **graduale miglioramento** dello stato di salute delle nuove generazioni di anziani, caratterizzate da livelli di istruzione più elevati e da una maggiore attenzione verso stili di vita salutari. Tuttavia, il progressivo invecchiamento della popolazione determina anche un aumento della diffusione delle patologie croniche e delle situazioni di perdita dell'autonomia, che interessano soprattutto le persone con un livello di istruzione più basso. Permangono inoltre significative disuguaglianze territoriali e sociali: risultano maggiormente avvantaggiati gli anziani residenti nelle regioni del Centro-Nord e coloro che possiedono titoli di studio più elevati.

Un terzo della popolazione **over 65 vive da solo** (32,1 per cento, pari a 4,6 milioni di individui): si tratta prevalentemente di donne (69,2 per cento) che, dopo i 74 anni, vivono da sole nel 49,9 per cento dei casi. Questa condizione, tra gli anziani, è legata prevalentemente alla perdita del coniuge (il 64,8 per cento è vedovo o vedova), anche se negli anni è cresciuta la quota di separati e divorziati (19,6 per cento). I livelli di istruzione degli anziani soli sono mediamente più alti rispetto al passato, ma l'incidenza di persone con al massimo la licenza media è ancora elevata (il 66,8 per cento delle persone sole di 65 anni), associandosi in molti casi a risorse economiche più limitate e a una maggiore necessità di sostegno.

Rispetto al 2013, la **rete di sostegno** su cui gli anziani soli possono contare **scende** di diversi punti percentuali, in particolare dopo i 75 anni: alla fisiologica contrazione della rete di aiuto informale che si registra con l'aumentare dell'età corrisponde una riduzione del numero di persone di 75 anni e più che possono contare sui parenti non conviventi (43,7 per cento); si riduce anche l'importanza degli amici (53,3 per cento), mentre i vicini assumono un ruolo centrale (il 64,3 per cento dichiara di poter contare su di loro).

Secondo i dati ISTAT, nel 2025 sono circa **8,2 milioni le persone di sesso femminile della fascia di popolazione con 65 anni e più** (55 per cento circa).

Analizzando gli [indicatori demografici Istat](#) 2025, storicamente le **donne** presentano una **maggiore longevità** rispetto agli uomini, anche grazie a un riconosciuto vantaggio biologico. Negli ultimi anni, tuttavia, la **differenza** tra i due sessi si è progressivamente **ridotta**. Gli uomini hanno infatti recuperato parte dello svantaggio grazie al miglioramento degli stili di vita, come la diminuzione dell'abitudine al fumo, e ai progressi compiuti nella prevenzione e nel trattamento di patologie più frequentemente maschili, tra cui le malattie cardiovascolari e l'infarto.

Parallelamente, il cambiamento del ruolo sociale delle donne ha comportato una maggiore partecipazione al lavoro fuori casa e una più intensa esposizione allo stress e ad altri fattori di rischio. Sebbene i vantaggi biologici femminili permangano, oggi incidono meno rispetto al passato, poiché assumono un peso crescente i fattori sociali, comportamentali e sanitari. Questo insieme di trasformazioni contribuisce alla progressiva **riduzione del divario di genere nella speranza di vita**.

Passando all'analisi territoriale, si continuano a registrare significative differenze che vedono il Nord primeggiare grazie a una vita media stimata in 82,3 anni per gli uomini e in 86,2 per le donne; nel Centro si scende poco sotto tali livelli, con valori pari a 82,1 e a 86,0 anni. Più distanziato il Mezzogiorno, con una vita media di 80,8 anni per gli uomini e una di 84,9 anni per le donne.

La regione in cui si vive più a lungo è il Trentino-Alto Adige, con 82,8 anni per i maschi e 86,8 per le femmine. In fondo alla graduatoria continua a collocarsi la Campania con, rispettivamente, 80,1 e 84,1 anni.

A **livello europeo**, l'Italia è notoriamente uno dei Paesi con la più alta **aspettativa di vita**. In base ai dati Eurostat relativi al 2024, gli uomini italiani si collocano al secondo posto grazie a una speranza di vita di 81,5 anni, superati dai soli svedesi con 82,6 anni a fronte di una media europea di 79,2 anni. Le italiane, a loro volta, si collocano al **terzo posto** con **85,6 anni**, superate dalle francesi (85,9) e dalle svedesi (86,5), per una media europea di 84,4 anni.

Infine, nel 2025 la **speranza di vita** alla nascita risulta in aumento rispetto all'anno precedente. È stimata in 81,7 anni per gli uomini, con un incremento di due decimi, e in 85,7 anni per le donne, con una crescita di un decimo. Il **divario di genere** si **riduce** così a **4 anni**. All'inizio del Novecento, la differenza nella speranza di vita tra donne e uomini era inferiore a un anno; nei decenni successivi è progressivamente aumentata, fino a raggiungere il valore massimo di 6,9 anni nel 1979. Da allora, il divario ha seguito un andamento decrescente, riducendosi gradualmente fino ai livelli attuali.

AC0511	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	✕ CD_sociale
	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.